



CITTÀ DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI DIFESA AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 56 del 29 Novembre 2010

entrato in vigore il 18 dicembre 2010

1. FINALITA'

1. Il Comune di Fossacesia istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

3. FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia, giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì ad ispettori ambientali volontari ed agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
2. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Ispettore Ambientale Comunale" la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente **secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 7, 8, 10 e 12 del presente regolamento.**
2. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

5. NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art.11, specificatamente per il **solo** accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.
2. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

6. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

1. L'incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
2. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
3. All'ispettore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.
4. L'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

5. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

7. ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Gli ispettori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:
 - nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
 - nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
 - nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.
2. Gli ispettori ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con **solo** potere di accertamento delle violazioni amministrative.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.
- 4. Resta in capo alla Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Locale, la potestà di notifica e quella sanzionatoria.**

8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
 - assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al comune;
 - portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale comunale in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comunicando gli atti entro 24 ore al coordinatore.
2. Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla legge 689/81.
- 3. In particolare per quanto attiene il controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti all'interno del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del regolamento specifico ed in particolare per i primi sei mesi dall'inizio del nuovo sistema, gli ispettori avranno prevalentemente funzione educativa e**

di sensibilizzazione secondo le modalità che saranno inserite in un apposita ordinanza sindacale.

11. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

1. Il comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto dai Responsabili del Servizio Ambiente, del Settore Polizia Locale e anche da altri esperti individuati dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale.
3. **Oltre al Corso è previsto inoltre un periodo di tirocinio in affiancamento agli agenti della Polizia Locale, Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, o di altri corpi di vigilanza riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti**

12. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689

13. COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:
 - provvedere all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali;
 - nomina il coordinatore, **sentita la Polizia Locale**, che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
 - riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.

14. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto con il quale è stato approvato.